

Reg. Sent. 1991/2024

n. 2269/2021 R.G. Tribunale

n. 3518/2020 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA - alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- (...) nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato in Pescara alla via (...) presso il difensore di fiducia, Avv. (...)

già presente-non comparso

Difeso di fiducia dall'avv. (...) del foro di Pescara

IMPUTATO

Dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 570 bis c.p. in relazione all'articolo 570 comma 2 n. 2, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si sottraeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile pari ad euro 200,00 e delle spese straordinarie nella misura del 50 % in favore della coniuge (...) per il mantenimento del figlio minore (...), così come determinato dal Tribunale di Pescara con provvedimento n. (...) del 26.02.2019.

Con recidiva specifica ed infraquinquennale ex articolo 99 c.2 c.p.

In Montesilvano dal gennaio 2020 a luglio 2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Ivana Farina;

- Avv. (...) del foro di Pescara, procuratore speciale della parte civile (...);
- avv. (...), per delega dell'avv. (...), quale difensore di fiducia dell'imputato;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto del 7.9.2021 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha disposto il giudizio di (...) per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 17.2.2022, costituitasi parte civile (...), è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove come richieste dalle parti.

All'udienza del 16.2.2023, si è proceduto alla rinnovazione delle formalità predibattimentali per intervenuto mutamento dell'organo giudicante e, poichè le parti si sono riportate alle precedenti istanze istruttorie, il Tribunale ha ammesso le prove come richieste.

In pari data è stata escussa la persona offesa (...) e il pubblico ministero ha depositato la sentenza n. (...) emessa dal Tribunale di Pescara l'11.2.2019 dichiarativa della separazione tra i coniugi (...).

La successiva udienza del 16.11.2023, cui era presente anche l'imputato, è stata rinviata per assenza giustificata dei testi regolarmente citati.

All'udienza del 4.7.2024, previa rinuncia del PM all'esame della teste (...), è stata escussa la teste (...) e si è proceduto all' esame dell'imputato. In pari data, la difesa dell'imputato ha depositato documentazione (comprendente, tra l'altro, la dichiarazione dei redditi dell(...) e la copia dei versamenti effettuati dal 2019 al 2022).

All'udienza del 19.12.2024, acquisita l'attestazione INPS relativa alla percezione del reddito di cittadinanza da parte dell'imputato, si è svolta la discussione finale all'esito della quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

L'istruttoria espletata non consente di ritenere provata la prospettazione accusatoria.

Dalla documentazione in atti si evince che con sentenza in data 26.2.2019, il Tribunale di Pescara dichiarato la separazione dei coniugi (...) e (...) imponendo a quest'ultimo l'obbligo di

versare la somma mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio (...), e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.

(...) ha dichiarato che dal mese di gennaio 2020 al mese di luglio 2020 il padre non aveva assolto l'obbligo di mantenimento del figlio (...), fatta eccezione per qualche modico versamento. Successivamente al luglio 2020 invece, (...) aveva versato gli assegni ma per un importo inferiore a quello dovuto.

All'udienza del 4.7.2024 la teste (...) ha riferito di essersi sposata con (...) da pochi mesi. La stessa ha dichiarato di aver conosciuto (...) nel 2024, e che lo stesso, nonostante la loro frequentazione, si era visto costretto a trasferirsi nel suo paese d'origine, l'Iran, perchè in Italia non riusciva a trovare lavoro.

Egli si era separato dalla moglie per volere di quest'ultima, e gli era stata imposta la corresponsione, in ossequio alla legge iraniana, di una grossa somma di denaro (per la restituzione della dote) ammontante a circa 200.000,00 euro, che l(...) effettivamente, stava versando ratealmente. A seguito della separazione, ad (...) veniva "bloccato" il passaporto e questi era costretto a rimanere in Iran. Nel mentre, la moglie (...), richiedeva che fosse stabilito l'ammontare del mantenimento da versare a beneficio del figlio minore della coppia. E, pertanto, pure rimanendo in Iran, l(...) provvedeva al versamento delle rate impostegli dal Tribunale iraniano, mentre, in ossequio alla pronuncia del Tribunale di Pescara, avrebbe dovuto versare la ulteriore somma di €. 200,00 mensili.

Per ben due volte (...) aveva tentato di uscire clandestinamente dall'Iran ma era stato, proprio in ragione di tali tentativi, arrestato e financo sottoposto a carcerazione.

Tornato in Italia nel 2017, sino al dicembre 2019, (...) non era riuscito a trovare lavoro, e si era sostenuto tramite lo svolgimento di piccoli lavori occasionali; tale situazione si era peraltro aggravata nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da sars-covid 2019.

Ciononostante, l(...), in Iran, continuava a versare le rate stabilite, grazie anche ad un'eredità materna, e in Italia versava comunque delle somme in favore della (...), a seconda delle sue possibilità economiche, fin quando non è incorso in un grave incidente stradale, per le cui cure fisiche aveva dovuto affrontare notevoli spese, e che peraltro lo aveva costretto all'inattività lavorativa.

La teste poi, riferendosi ai rapporti tra (...) e la (...), ha riferito che quest'ultima aveva allontanato il figlio dal padre e frapposto ostacoli alla loro frequentazione, tant'è che quando

(...) telefonava per avere notizie del bambino o altro, e ciò anche nel periodo in contestazione dal gennaio 2020 al mese di luglio 2020, la donna non rispondeva nè alle telefonate e nè ai messaggi, e per giunta cambiava continuamente la carta di credito senza informarlo di ciò, ostacolando di fatto il versamento degli importi che l'(...) mensilmente tentava di effettuare.

In particolare, la (...) ha riferito DI RAMMENTARE CON CERTEZZA almeno un episodio, e che, in tale occasione, l'(...) aveva effettuato un bonifico che non andava a buon fine per "inattività" della carta di credito della (...). Inoltre, ella aveva personalmente visto alcuni messaggi Whattapp, inviati dall'(...), in cui lamentava di non essere riuscito ad effettuare i versamenti. A sua memoria, la (...) aveva cambiato almeno tre carte di credito.

In ultimo, l'(...) ha riferito di essersi separato dalla moglie e di essere tornato in Iran nel 2014, in quanto in Italia, pur essendo architetto, non aveva più trovato lavoro. Tuttavia si era impegnato nei confronti della moglie a pagare tutte le spese, comprese le rate del mutuo in corso, facendovi fronte con l'indennità di disoccupazione che percepiva all'epoca dei fatti. In Iran, inizialmente, aveva lavorato con suo fratello, ed era riuscito a versare una prima rata di €. 5.000,00 in favore della (...), a fronte della "dote" restituenda, ottenendo poi la possibilità di rateizzare il credito residuo. Nel 2015, egli aveva conosciuto la (...) ed era poi tornato in Iran, ove a causa delle azioni giudiziali promosse dalla (...), gli veniva ritirato il passaporto e ciò evidentemente ostando al suo ritorno in Italia.

Successivamente, approfittando dell'emanazione di una legge favorevole che gli consentiva di espatriare, egli lasciava definitivamente l'Iran e tornava in Italia ove si metteva subito alla ricerca di un lavoro. pur accontentandosi di svolgere lavoretti di poco conto, trovati grazie all'aiuto di suoi conoscenti. In particolare, lo stesso ha riferito di essere riuscito a guadagnare la somma di €. 200-250 mensili circa e che la (...) lo aiutava in tutti i suoi bisogni. Nel periodo della pandemia, peraltro, non aveva lavorato affatto e poi aveva subito un incidente stradale a seguito del quale non aveva potuto più svolgere alcuna attività lavorativa. Lo stesso aggiungeva che dal novembre 2020 aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza per €. 500,00 mensili.

Infine, (...) ha riferito di aver in tre occasioni avuto problemi nell'effettuazione del versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento sulla carta di credito indicatagli dalla (...), perchè le relative carte erano state disattivate, tant'è che si era visto costretto a contattare la

donna con telefonate e messaggi (che conservava ancora su Whattapp) e chiedere a quest'ultima di inviargli il nuovo Iban.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 4.7.2024, risulta che (i) negli anni 2019 e 2020 il suo reddito complessivo imponibile era pari a € 0,00 (doc. 2 delle produzioni della Difesa); (ii) nel 2021 il suo reddito complessivo imponibile era pari a € 3.600,00 (doc. 2 delle produzioni della Difesa); (iii) nel 2016 era disoccupato (cfr doc. 3 delle dette produzioni); (iv) nel 2014-2015 percepiva l'indennità NASPI e provvedeva al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale assegnata in sede di separazione alla moglie (...); (v) con provvedimento del Tribunale di Teheran, l'(...) era stato obbligato al pagamento in favore di (...) della parte della dote ammontante a n. 290 monete d'oro con divieto di espatrio sino all'estinzione dell'intero debito (doc. 7 produzioni della difesa); (vi) con sentenza in data 11.2.2019 il Tribunale di Pescara, nel dichiarare la separazione dei coniugi (...) ha assegnato la casa coniugale alla moglie, ha affidato congiuntamente il figlio (...) ad entrambi i genitori, con permanenza presso la madre e libero diritto di visita e di frequentazione da parte del padre, ha imposto a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di €. 200,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio (...), oltreché di partecipare al 50% alle spese straordinarie.

Data la suesposta ricostruzione del quadro probatorio, e rilevato che il thema decidendum, nel caso di specie, e circoscritto al periodo gennaio 2020 al luglio 2020 deve escludersi che sia emersa, incontestabilmente, la prova del reato contestato.

È, al contrario, emerso dall'istruzione che (...), subito dopo la separazione e sino al dicembre 2019 aveva regolarmente adempiuto all'obbligazione impostogli in sede di separazione, anche grazie all'indennità di disoccupazione che percepiva e all' eredità devolutagli dopo la morte della di lui madre, mentre dal mese di gennaio 2020 si era trovato in condizioni economiche tali da essere incapace di adempiere all'obbligazione di mantenimento in favore del figlio (...).

È altresì emerso dall'istruzione dibattimentale che (...) era stato vittima di un grave incidente stradale e che, a causa delle lesioni riportate, dopo una lunga degenza in ospedale e presso un istituto di riabilitazione, non aveva potuto riprendere una normale attività lavorativa.

Non è superfluo sottolineare che incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere (cfr., tra le tante, Cass. 2736/09).

Ebbene, sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste (...) e della documentazione relativa agli anni d'imposta 2019-2020 e 2021 (dai quali risulta che (...) ha percepito nell' anno 2020 un reddito annuale di circa 3.600,00 nemmeno sufficiente a soddisfare i suoi bisogni primari di vita), tale impossibilità deve ritenersi provata.

Inoltre, il versamento puntuale degli importi, a titolo di mantenimento, successivamente alla separazione e sino al dicembre 2019, così come pure la ripresa dei versamenti nell' anno 2021 quando le condizioni economiche glielo hanno consentito, provano la volontà dell'imputato di adempiere all'obbligo di mantenimento del figlio. Non può ignorarsi che (...) aveva dovuto sborsare somme considerevoli in favore della moglie (...), in virtù dei provvedimenti emanati dal Tribunale di Teheran in sede di separazione, come risulta dall'attestato del Ministero della Giustizia Iraniana in atti (doc. 7 delle produzioni della difesa), ciò che ha, evidentemente, ostacolato la possibilità di impiego delle stesse ad altro titolo, da parte dell'imputato.

In definitiva, dal quadro probatorio emerso, la figura dell'imputato non appare caratterizzata dalla volontà di sottrarsi ai propri obblighi di assistenza, ma al contrario, deve rilevarsi che (...), nonostante le avversità economiche e di vita cui ha dovuto far fronte, si è, comunque, attivato per poter adempiere in tutto o in parte, ai versamenti mensili, ai fini di assicurare al figlio i mezzi di sussistenza.

L'imputato ha dunque dimostrato che l'inadempimento è stato dovuto a una condizione di impossibilità incolpevole.

Ne segue che non può dirsi integrata la fattispecie criminosa, oggetto di contestazione, costituita dall' aver fatto mancare mezzi di sussistenza ai discendenti.

Difatti la Corte di cassazione ha sancito il principio secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze di sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio" (Cass. n. 25246/2018).

Da tutto ciò, consegue che (...) debba essere assolto dal reato ascrittogli, perchè il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve (...) dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Fissa il termine per il deposito della motivazione al 19.3.2025.

Pescara, 19.12.2024

Il Giudice